

REGOLAMENTO DI ATENEIO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA SELEZIONE DEL VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

Art. 1 – Finalità

1. L'Università degli Studi di Perugia - da qui in avanti Ateneo – intende migliorare la qualità della didattica e della ricerca attraverso il potenziamento della dimensione internazionale dell'offerta formativa e il consolidamento e l'incremento delle reti internazionali di collaborazione con Università, Centri di ricerca e/o di Alta Formazione di riconosciuto prestigio. A tale fine intende promuovere la mobilità in entrata di studiosi (*Visiting Scientist*) di elevata qualificazione scientifica e con *curriculum* di rilevanza internazionale, provenienti da Università, Centri di ricerca e Alta Formazione stranieri per attività didattiche (*Visiting Professor*) o per attività di ricerca (*Visiting Researcher*).

Art. 2 - Definizione di *Visiting Scientist*

1. Il *Visiting Scientist* è uno studioso di riconosciuto profilo scientifico internazionale, proveniente da Università, Centri di ricerca e/o di Alta Formazione stranieri che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, è chiamato a svolgere presso l'Ateneo attività formativa, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studi o di dottorato, e/o attività di ricerca.

2. In casi eccezionali, il *Visiting Scientist* può essere anche uno studioso di ruolo proveniente da Università, Centri di ricerca e/o di Alta Formazione italiani, purché in possesso di elevato profilo scientifico internazionalmente riconosciuto.

Art. 3 - Riconoscimento del titolo di *Visiting Professor* e *Visiting Researcher*

1. Al *Visiting Scientist* è riconosciuto:

- il titolo di *Visiting Professor* qualora sia incaricato di svolgere attività didattica a copertura di un insegnamento o di un modulo presente nell'offerta formativa dell'Ateneo, o di parte di insegnamento o modulo di almeno 18 ore ovvero di un ciclo di lezioni all'interno di un corso di dottorato di almeno 18 ore;
- il titolo di *Visiting Researcher* nei casi in cui nel periodo di soggiorno svolga attività di ricerca in collaborazione con i ricercatori dell'Ateneo finalizzate a pubblicazioni in coautorato, presentazione di proposte progettuali congiunte in risposta a misure competitive internazionali, definizione di accordi di collaborazione per ricerca, definizione di convenzioni per dottorati congiunti e/o co-tutele e ad ogni altra fattispecie di attività riguardante il settore ricerca.

Art. 4 – Proposta di attribuzione del titolo di *Visiting Professor/ Visiting Researcher*

1. Il Dipartimento/Centro dell'Ateneo ospitante (di seguito Struttura Proponente) propone al Magnifico Rettore, con delibera del Consiglio o decreto del Direttore, il nominativo dello studioso cui attribuire il titolo di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher*.

2. La proposta, motivata sulla base dei criteri di cui al comma 2 del successivo art. 5, deve contenere:

- a) il nominativo dello studioso;
- b) la denominazione e la sede dell'istituzione internazionale cui appartiene lo studioso;
- c) il *curriculum vitae* e l'elenco delle pubblicazioni dello studioso;

- d) la descrizione della qualificazione scientifica, delle competenze professionali e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione esaustiva del profilo didattico e/o scientifico dello studioso;
- e) il nominativo del Professore/Ricercatore interno di riferimento, di seguito denominato *Host Scientist*;
- f) il *curriculum vitae* dell'*Host Scientist*;
- g) l'indicazione di eventuali accordi/convenzioni in essere tra l'Ateneo o tra la Struttura Proponente e l'istituzione di provenienza dello studioso (ad es. Accordo Erasmus, Accordo Quadro per Ricerca e/o Formazione, ecc.);
- h) il periodo di permanenza dello studioso presso l'Ateneo, in coerenza con quanto stabilito all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento;
- i) la segnalazione se il soggiorno è finalizzato ad attività didattica o ad attività di ricerca:
 - se attività didattica, vanno indicati: la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare dell'insegnamento, avendo riguardo del Manifesto degli Studi, del calendario accademico, della coerenza della preparazione dello studioso con il settore scientifico disciplinare dell'insegnamento e con la tipologia di attività formativa da affidare;
 - se attività di ricerca, la descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere in collaborazione;
- j) nel caso in cui allo studioso sia già stato conferito, in altra occasione di soggiorno, il titolo di *Visiting Professor/Researcher*, la relazione sul precedente soggiorno di cui all'art. 6 comma 6 del presente Regolamento;
- k) la lettera di accettazione dell'invito firmata del *Visiting Scientist*;
- l) l'eventuale richiesta di un contributo finanziario da parte dell'Ateneo a valere su fondi stanziati annualmente nel bilancio di Ateneo a questi fini;
- m) l'eventuale impegno della Struttura Proponente a farsi carico per intero o in parte del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso, comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico dell'ente e del percettore (nel caso di collaborazione con altre strutture); nel caso in cui il Dipartimento/Centro non copra interamente le spese deve essere riportata la quota di cofinanziamento richiesta all'Ateneo.

3. Le proposte indirizzate al Magnifico Rettore devono essere trasmesse:

- all'Area Relazioni Internazionali e per conoscenza alla Ripartizione didattica nel caso dei *Visiting Professor*;
- all'Area Relazioni Internazionali e per conoscenza all'Area Progettazione, Valorizzazione della Ricerca, nel caso dei *Visiting Researcher*.

4. Per assicurare regolarità e continuità al susseguirsi dei soggiorni, compatibilmente con i tempi delle eventuali assegnazioni dei contributi dell'Ateneo, le proposte devono pervenire entro i seguenti termini:

- per *Visiting Professor* che vengono a svolgere attività didattica a copertura di un insegnamento o di un modulo presente nell'offerta formativa dell'Ateneo, o di parte di insegnamento o modulo di almeno 18 ore: 31 ottobre;
- per *Visiting Researcher* e *Visiting Professor* che vengono a svolgere attività didattica di almeno 18 ore all'interno di un corso di dottorato: 31 ottobre e 30 giugno.

Nel caso in cui la proposta di attribuzione del titolo di *Visiting Professor* per lo svolgimento di attività didattica a copertura di un insegnamento o di un modulo, o di parte di esso, sia approvata, al fine di consentire l'inserimento della attività all'interno della programmazione didattica dell'anno accademico successivo, il Dipartimento proponente deve darne comunicazione alla Ripartizione didattica entro il 31 gennaio dell'anno in corso.

Art. 5 – Commissione valutatrice e attribuzione del titolo di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher*

1. Le proposte di attribuzione del titolo di *Visiting Professor/Researcher* che contemplano la richiesta di un finanziamento all'Ateneo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera l), prima di essere sottoposte al parere del

Senato Accademico e alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono valutate da una Commissione d'Ateneo ("Commissione *Visiting Scientist*"), nominata dal Rettore, composta da: Magnifico Rettore, i Delegati del Rettore per le Relazioni Internazionali, per la Ricerca, per la Didattica e da due Professori di elevato profilo scientifico internazionale, uno per le Aree Scientifico-Disciplinari 01-09 e uno per le Aree Scientifico-Disciplinari 10-14. La Commissione resta in carica per tre anni. La Commissione può essere integrata da esperti internazionali. Nell'eventualità che una proposta contempli come *Host Scientist* uno dei membri della Commissione *Visiting Scientist* il medesimo non prenderà parte alla valutazione della proposta in questione.

2. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) *curriculum vitae* e visibilità internazionale del *Visiting Scientist*;
- b) rilevanza internazionale della Università, Centro di ricerca o di Alta Formazione di provenienza;
- c) rilevanza della attività che il *Visiting Scientist* è invitato a svolgere;
- d) congruenza fra la durata del soggiorno e il suo impatto sulla internazionalizzazione dell'Ateneo;
- e) presenza del cofinanziamento da parte della struttura invitante;
- f) *curriculum vitae* dell'*Host Scientist*.

3. La Commissione verifica altresì la congruità della richiesta di finanziamento/cofinanziamento ed eventualmente ne ridefinisce l'entità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Qualora le proposte di cofinanziamento superino le disponibilità di bilancio, la Commissione provvederà a definire un ordine di priorità tenendo in considerazione:

- a) presenza dell'insegnamento offerto in più percorsi di studio, e/o bacino di utenza degli studenti;
- b) visibilità internazionale del docente invitato;
- c) interdisciplinarietà con l'eventuale coinvolgimento di più di un Dipartimento e possibilità di un cofinanziamento multiplo;
- d) partecipazione del docente invitato a progetti e attività di ricerca documentabile con docenti dell'Ateneo.

5. La valutazione e l'approvazione delle proposte che non contemplano la richiesta di un cofinanziamento di Ateneo è effettuata dal Senato Accademico, sulla base dei criteri di cui all'art. 5 comma 2.

6. Il titolo di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher* è attribuito dal Rettore. Lo status è riconosciuto per tutta la durata delle attività da svolgere presso l'Ateneo.

Art. 6 - Periodo di permanenza presso l'Ateneo

1. Il periodo di permanenza del *Visiting Scientist* presso l'Ateneo non può essere superiore a 12 mesi e inferiore a 5 giorni lavorativi. Solo nel caso di *Visiting Professor*, il periodo non può essere inferiore a 1 mese.

2. Il Direttore della Struttura proponente, nel caso in cui la proposta sia approvata dagli Organi competenti, provvede ad inviare apposita lettera di invito al *Visiting Scientist* e a formalizzare successivamente il conferimento dell'incarico, nelle forme previste dal vigente Regolamento di Ateneo sugli incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.

3. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo, il *Visiting Scientist* sottoscrive un documento di affiliazione (Affiliation Form, disponibile nell'Allegato B al presente Regolamento) che riassume i reciproci impegni e le condizioni di collaborazione.

4. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del *Visiting Scientist* deve essere data adeguata evidenza e informazione, anche mediante pubblicazione del *curriculum vitae* nel sito web dell'Ateneo.

5. Per l'intero periodo di permanenza il Direttore della Struttura Proponente, coadiuvato dall'*Host Scientist*, deve assicurare al *Visiting Scientist* adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste.

6. Entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di permanenza presso l'Ateneo l'*Host Scientist* è tenuto a presentare al Direttore della Struttura Proponente una relazione che illustri le attività svolte dal *Visiting Scientist* e il contributo dato all'internazionalizzazione dell'Ateneo. Tale relazione, indirizzata al Magnifico Rettore, va trasmessa dal Direttore della Struttura Proponente:

- alla **Ripartizione Didattica** e per conoscenza all'Area Relazioni Internazionali nel caso dei *Visiting Professor*;
- all'**Area Progettazione, Valorizzazione della Ricerca**, e per conoscenza all'Area Relazioni Internazionali nel caso dei *Visiting Researcher*.

La relazione è portata a conoscenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione a cura dei Responsabili delle strutture amministrative competenti.

7. A fini conoscitivi e valutativi:

- è costituita nell'Amministrazione dell'Ateneo l'anagrafe dei *Visiting Scientist* contenente tutte le informazioni ed i risultati delle attività svolte, curata dall'Area Relazioni Internazionali;
- è disposto, nel caso dei *Visiting Researcher*, a cura dell'Area Progettazione, Valorizzazione della Ricerca, un monitoraggio interno *ex post* con cadenza annuale delle attività di collaborazione per ricerca messe in campo durante i soggiorni, finalizzato a verificare gli esiti in termini di pubblicazioni in coautorato o di sforzo e successo progettuale in partenariato.

Art. 7 - Diritti e Obblighi del *Visiting Scientist*

1. Il *Visiting Scientist* è tenuto a svolgere le attività secondo il programma di formazione o di ricerca concordato con la Struttura proponente, anche su indicazione dell'*Host Scientist*, e ad attenersi a tutte le disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, di codice etico e di organizzazione amministrativa e contabile. Il *Visiting Scientist*, al termine della propria attività, è tenuto alla consegna di tutta la documentazione richiesta dalle norme di rendicontazione. La consegna della documentazione completa è altresì preliminare alla liquidazione dei rimborsi e compensi, se spettanti.

2. Durante il soggiorno, al *Visiting Scientist* sono garantiti:

- una postazione di lavoro all'interno della Struttura Proponente ospitante;
- la copertura assicurativa per gli infortuni;
- il supporto informativo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
- l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo;
- l'accesso alle risorse bibliotecarie dell'Ateneo;
- tariffe agevolate per i servizi di mensa e residenzialità offerti dagli enti regionali competenti.

3. Il *Visiting Professor* può fare parte delle commissioni di esame di profitto e delle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 8 - Rimborsi di spese e eventuali compensi

1. Per i rimborsi delle spese sostenute dal *Visiting Scientist*, sono previste le modalità che seguono, riportate anche nel prospetto di cui all'Allegato A al presente regolamento:

- a) le spese di viaggio sono rimborsate secondo quanto previsto agli art. 5 e 6 del "Regolamento delle missioni" dell'Ateneo. A tal fine, il *Visiting Scientist* è equiparato ad un professore ordinario in classe di stipendio dalla I alla IV. In caso di viaggi aerei superiori ai 4000 km e per *Visiting Scientist* di anzianità accademica superiore ai 35 anni o anagrafica superiore a 65 anni, la Commissione può proporre di equiparare il *Visiting Scientist* a un professore ordinario di classe superiore. La distanza verrà calcolata con lo strumento "Distance Calculator" utilizzato dalla Commissione Europea per il programma Erasmus;

- b) per i primi 15 gg. di soggiorno, le spese per vitto e alloggio sono rimborsate secondo quanto previsto all'art. 7 del Regolamento citato oppure, su richiesta dell'interessato, in forma forfettaria in coerenza con l'art. 9 del medesimo Regolamento, equiparando l'Italia al gruppo C di cui alla tabella del D.M. 23.03. 2011;
- c) a partire dal 16-esimo e fino al 60-esimo giorno di soggiorno le spese di vitto e alloggio sono rimborsate esclusivamente in forma forfettaria. Il rimborso giornaliero forfettario è calcolato riducendo di un terzo il rimborso forfettario determinato ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del presente Regolamento;
- d) a partire dal 61-esimo giorno di soggiorno, le spese di vitto e alloggio sono rimborsate in forma forfettaria nella misura di cui all'art. 8 comma 1 lettera c) esclusivamente al *Visiting Professor* che viene a svolgere attività didattica a totale copertura di un insegnamento o di un modulo presente nell'offerta didattica per il periodo in cui la presenza in sede sia necessaria per lo svolgimento di lezioni, ricevimento studenti ed esami. Il suddetto periodo non potrà comunque protrarsi oltre il 150-esimo giorno di soggiorno.

2. Nel caso in cui il *Visiting Scientist* per motivi personali debba allontanarsi dalla sede in giorni lavorativi, è tenuto a comunicarlo all'*Host Scientist*. Per i suddetti giorni il rimborso non sarà corrisposto.

3. Nel caso in cui la persona invitata provenga da una sede con cui esista un accordo per il finanziamento della mobilità (ad esempio accordo Erasmus per la mobilità dei docenti), il rimborso delle spese è accordato solo per la parte eccedente il finanziamento percepito in forza di detto accordo.

4. L'eventuale compenso è assegnato unicamente ai *Visiting Professor* nel rispetto della normativa europea vigente e sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee, in base ai regolamenti di Ateneo in materia. Nella determinazione dell'eventuale compenso si deve tenere conto della caratura internazionale del docente stesso, accertabile tramite pubblicazioni e inviti precedenti in altre sedi universitarie rispetto a quella di appartenenza e anche da riconoscimenti desumibili dal *curriculum vitae*. Nel caso di erogazione di compenso, la liquidazione deve avvenire contestualmente a quella del rimborso di cui ai precedenti commi.

5. A fini fiscali, qualora sia in vigore una convenzione contro la doppia imposizione fra l'Italia e il paese di residenza del *Visiting Scientist*, quest'ultimo può richiederne l'applicazione presentando la documentazione ivi prevista.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

Allegato A

Massimali rimborso per spese di viaggio	Massimali rimborso per spese di vitto e alloggio	Rimborso forfettario giornaliero per i primi 15 giorni di permanenza (D.M. 23.03.2011)	Rimborso forfettario giornaliero a partire dal 16-esimo giorno di permanenza e fino al 60-esimo	Rimborso forfettario a partire dal 61-esimo giorno di permanenza e fino al 150-esimo
Economy Class (Business Class solo in casi di viaggi aerei superiori ai 4000 km e per anzianità accademica superiore ai 35 anni o anagrafica superiore ai 65 anni)	Vitto fino a 60 Euro Alloggio in classe di albergo ***	120 Euro	80 Euro	80 Euro se <i>Visiting Professor</i> che svolge attività didattica a totale copertura di un insegnamento o di un modulo per il periodo in cui la presenza in sede è necessaria allo svolgimento delle attività didattiche 0 Euro altrimenti

Allegato B



Università degli Studi di Perugia - AFFILIATION FORM for *Visiting Scientists*

I, the undersigned, as a Visiting Scientist of the Università degli Studi di Perugia, understand and agree to the following:

- 1) The Università degli Studi di Perugia promotes the visit of highly qualified professors, researchers and scholars, belonging to non-Italian universities, research or higher education institutions.
- 2) During my visit at the Università degli Studi di Perugia, I commit myself to:
 - a) carry out the activities as agreed with the Host structure (Department, Inter-department);
 - b) mention the Università degli Studi di Perugia among my affiliations, when results from research work executed in whole or in part at the Università degli Studi di Perugia are published, even after the conclusion of the visiting period.
- 3) As a Visiting Scientist working for another research institution, as well as professor with dual appointment, I will indicate both affiliations in the above-mentioned publications. Institutional affiliation information will conform to the official Università degli Studi di Perugia quotation format: "Università degli Studi di Perugia".
- 4) During my stay at the Università degli Studi di Perugia, I will be guaranteed:
 - a) workplace inside the Host structure;
 - b) access to the computer facilities of the University;
 - c) access to University libraries;
 - d) support and information from the Central Administration offices regarding the procedures for obtaining a stay permit;
 - e) accident insurance;
 - f) support by the Area Relazioni Internazionali to find an accommodation in Perugia;
 - g) other facilities granted to the Università degli Studi di Perugia employees.

I hereby also authorize the Università degli Studi di Perugia to publish my *curriculum vitae* and contact details (i.e. name, surname and email address) in its official website.

Signature of the Visiting Scientist _____

Signature of the Head
of the Host Structure at the Università degli Studi di Perugia _____

Date _____